



# REGOLAMENTO INTERNO

## 71 BIS - ASSOCIAZIONE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire le norme organizzative, operative e di funzionamento, in coerenza con quanto dettato dallo Statuto dell'Associazione.

### **Articolo 1    Requisiti e modalità di ammissione all'Associazione**

Le richieste di adesione all'Associazione vanno effettuate per iscritto, utilizzando il modulo disponibile presso l'Associazione.

Per aderire alla Associazione come Socio Ordinario occorre essere in possesso dei requisiti professionali necessari all'esercizio dell'attività di Amministratore Condominiale come previsto dall'art. 71 bis delle disposizioni di attuazione del Codice civile, ovvero coloro:

- a. che hanno il godimento dei diritti civili,
- b. che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
- c. che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- d. che non sono interdetti o inabilitati;
- e. il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
- f. che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- g. che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della Legge 220/2012, è consentita l'iscrizione all'Associazione anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g). Resta salvo l'obbligo di formazione periodica.

E' compito del Consiglio Direttivo definire le modalità e i requisiti di adesione all'Associazione e pubblicarli su apposita pagina del sito ufficiale dell'Associazione.

Si specifica che tutti i requisiti di adesione richiesti dalla Associazione devono essere autocertificati e documentati dall'interessato all'atto della richiesta e sotto la propria responsabilità. Tali informazioni possono, comunque, essere in un qualunque momento, soggette a verifica da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione che decide sull'ammissione o meno dei nuovi soci. Contro il rifiuto di ammissione è consentito al richiedente appellarsi, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri che decide insindacabilmente entro 30 gg dal ricevimento del ricorso.

E' fatto obbligo all'Associato di comunicare tempestivamente alla Sede Nazionale dell'Associazione ed anche alla Sede Territoriale di riferimento eventuali variazioni di indirizzo, numeri telefonici ed eventuali denominazioni del proprio studio. Inoltre, dovrà comunicare l'indirizzo e-mail, al fine di poter inviare e ricevere notizie anche di interesse associativo come informazioni, aggiornamenti e i programmi della sede territoriale, oltre alle convocazioni per le assemblee ordinaria e straordinarie, (non solo a livello nazionale, ma anche territoriale).

## **Articolo 2    Aggiornamento Professionale**

Tutti i soci Ordinari e Sostenitori della Associazione sono tenuti ad impegnarsi, in linea con quanto previsto dalla Legge 4/2013 e dal Decreto Ministeriale del 13/8/2014, n. 140 in materia di Aggiornamento Professionale Permanente. Le attività di formazione ed aggiornamento devono perseguire i seguenti obiettivi:

- a) migliorare e perfezionare la competenza tecnica, scientifica e giuridica in materia di amministrazione condominiale e di sicurezza degli edifici;
- b) promuovere il più possibile l'aggiornamento delle competenze appena indicate in ragione dell'evoluzione normativa, giurisprudenziale, scientifica e dell'innovazione tecnologica;
- c) accrescere lo studio e l'approfondimento individuale quali presupposti per un esercizio professionale di qualità.

Lo svolgimento e i contenuti dell'attività di formazione e di aggiornamento devono essere svolti ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale del 13/8/2014, n. 140.

## **Articolo 3    Quota associativa**

L'importo delle quote associative annuali è deliberato dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Tutti i soci Ordinari e Sostenitori sono tenuti al versamento della quota associativa.

I Soci aventi obbligo di pagamento della quota associativa annuale devono versare la stessa in unica soluzione. Il pagamento per le quote di rinnovo va effettuato entro la scadenza del 31 gennaio, data che può essere prorogata dal Consiglio Direttivo, comunicandolo a tutti i soci, in base a particolari esigenze.

In qualsiasi caso, dato da esclusione o recesso, le quote associative non sono rimborsabili, fatto salvo quanto diversamente disposto per legge.

La quota associativa si riferisce sempre all'anno solare, a far data 1° gennaio dell'anno in corso.

## **Articolo 4    Assemblea Generale**

L'Assemblea Generale deve essere convocata dai soggetti previsti nello Statuto.

L'Assemblea deve essere convocata almeno venti giorni prima, tramite pubblicazione sul sito web dell'Associazione e comunicazione per posta elettronica indirizzata a tutti i soci in regola col versamento delle quote associative, come da indirizzi di posta elettronica da comunicarsi a cura degli associati come previsto dal regolamento.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione di giorno, ora e luogo della riunione e l'elenco degli argomenti all'Ordine del Giorno (OdG). Coloro che si dovessero iscrivere alla Associazione nel periodo che intercorre fra la data di convocazione della Assemblea e l'Assemblea stessa possono partecipare alla Assemblea, ma senza diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero da un altro membro del Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea stessa; vengono convocati all'Assemblea tutti i Soci che siano in regola con le norme dello Statuto e dei Regolamenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese secondo le maggioranze previste dallo Statuto. Ciascun Socio può ricevere non più di una delega da altro Socio.

## **Articolo 5    Elezioni**

Le elezioni alle cariche associative avvengono con voto segreto, salvo che l'Assemblea decida all'unanimità per il voto palese. Le candidature per il nuovo Consiglio Direttivo devono essere presentate, unitamente al curriculum vitae del candidato e ad un programma di attività, almeno 10 giorni prima dell'Assemblea.

Tutti i soci in essere, iscritti cioè al registro dei soci alla data di convocazione della Assemblea elettiva, possono candidarsi per il Consiglio Direttivo; alla carica di Presidente possono

candidarsi soltanto i soci Ordinari o Sostenitori che hanno fatto parte del Consiglio Direttivo per almeno un mandato.

Il Presidente dell'Assemblea presenta le diverse candidature per il Consiglio Direttivo e per la carica di Presidente. L'Assemblea procede alla votazione per il Consiglio Direttivo in cui ogni socio può esprimere fino a 3 preferenze; vengono eletti i candidati in base al numero di preferenze ottenute. Poi l'Assemblea procede ad effettuare la elezione del Presidente tra i componenti del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente neoeletto ha il compito di convocare il nuovo Consiglio Direttivo entro 30 giorni.

Il verbale dell'Assemblea deve riportare i risultati delle elezioni e l'indicazione completa di tutti gli eletti alle cariche sociali, viene redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario e inserito nel libro dei verbali assembleari.

#### **Articolo 6 Riunioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno due membri e delibera validamente con la presenza di almeno il 50% dei suoi membri. Se precedentemente concordato dal Consiglio Direttivo stesso, è possibile partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo anche in remoto tramite sistemi di video-conferenza.

Le decisioni sono valide se approvate dalla metà più uno dei presenti; non sono ammesse deleghe.

Spetta al Consiglio Direttivo, come maggior specificazione rispetto a quanto già previsto nello Statuto:

- di norma entro il mese di aprile di ogni anno predisporre il consuntivo dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno corrente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- determinare la misura di contributi straordinari per iniziative non considerate nel bilancio di previsione;
- promuovere indagini, ricerche ed azioni di interesse collettivo;
- deliberare l'ammontare dei rimborsi delle spese vive da riconoscere ai componenti degli Organi dell'Associazione;
- istituire Comitati, Commissioni e Gruppi di Interesse su temi specifici, con designazione dei componenti;
- istituire sedi regionali e territoriali e/o designare rappresentanti regionali o locali della associazione.

Ove il numero dei Consiglieri, per dimissioni o altro motivo di cessazione della carica, risultasse inferiore alla metà dei componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente dichiara lo scioglimento del Consiglio e convoca l'Assemblea per una nuova elezione di esso.

Un membro del Consiglio Direttivo che, per qualsiasi motivo, perde la qualità di Socio, cessa immediatamente di fare parte del Consiglio stesso.

#### **Articolo 7 Attività dell'Associazione**

L'Associazione, compatibilmente con le disponibilità finanziarie in essere, potrà organizzare Eventi, Forum, Simposi, Workshop, Convegni, attività formative, corsi di formazione iniziale e attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale ai sensi dell'art. 71 bis disp. att. c.p.c., ecc. nonché promuovere e realizzare studi, ricerche e pubblicazioni, anche on line.

Il Consiglio Direttivo potrà richiedere il versamento di una quota straordinaria o contributo associativo aggiuntivo per la partecipazione a specifiche attività associative, formative, nonché ricercare sponsor tra soggetti pubblici o privati.



**Articolo 8    Pubblicità degli atti e trasparenza**

La composizione degli organi sociali, i verbali delle assemblee dei soci, il bilancio preventivo e consuntivo, il codice deontologico ed ogni altro atto approvato dagli organi associativi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione e resi disponibili ai soci, su richiesta.

